

REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2012 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2012

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

(6) Il protocollo attuale è giunto a scadenza il 31 luglio 2012. È opportuno che il nuovo protocollo sia applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma e che pertanto il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

vista la proposta della Commissione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1(1) Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ⁽¹⁾ («accordo di partenariato»).

1. Le possibilità di pesca previste dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni («protocollo») prendono in considerazione le catture effettive tra il 2008 e il 2012 e sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

(2) Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato («nuovo protocollo») è stato siglato il 26 luglio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca.

a) Categoria 1 — Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi (numero massimo di unità: 36)

Spagna	4 150 tonnellate
Italia	600 tonnellate
Portogallo	250 tonnellate

(3) Il 18 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/827/UE ⁽²⁾ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

b) Categoria 2 — Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello (numero massimo di unità: 11)

Spagna	4 000 tonnellate
--------	------------------

(4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

c) Categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino (numero massimo di unità: 9)

Spagna	2 500 tonnellate
--------	------------------

(5) Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ⁽³⁾, qualora risulti che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all'Unione a norma del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno

d) Categoria 4 — Pescherecci adibiti alla pesca dei granchi

Spagna	200 tonnellate
--------	----------------

e) Categoria 5 — tonniere con reti a circuizione

Spagna	17 licenze
Francia	5 licenze

f) Categoria 6 — tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie

Spagna	18 licenze
Francia	4 licenze

⁽¹⁾ GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1.⁽²⁾ Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.